

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

INFORMAZIONI

RACCOMANDAZIONI E PARERI

Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri in virtù degli articoli 155 e 115, in merito al regime di esportazione da applicare nei confronti dei paesi terzi per alcuni tipi di pelli gregge, in occasione dell'applicazione delle norme dell'articolo 34 del Trattato

Richiamandosi agli obblighi derivanti dall'articolo 34 del Trattato, la Commissione aveva chiesto agli Stati membri, con lettera III/A/1/4214 del 30/5/1961, di indicare i prodotti per i quali l'abolizione delle restrizioni all'esportazione, all'interno della C.E.E., potrebbe determinare deviazioni di traffico o difficoltà economiche, e per i quali gli Stati membri chiedessero l'adozione di misure di politica commerciale comune.

I prodotti notificati dagli Stati membri, tra cui in particolare le pelli gregge, sono stati oggetto di esame, in varie riunioni, da parte dei servizi della Commissione e degli esperti nazionali.

Durante tali lavori, è apparso che alcuni Stati membri auspicano, per taluni tipi di pelli gregge, l'adozione di misure di politica commerciale comune, al fine di evitare che le differenze nei regimi di esportazione applicati nei confronti dei paesi terzi determinino deviazioni di traffico o difficoltà economiche negli Stati membri, in seguito all'applicazione dell'articolo 34 del Trattato.

D'altra parte, provvedimenti di questo genere erano già stati presi per alcuni tipi di pelli

gregge, sulla base della raccomandazione della Commissione del 4 agosto 1959, accettata da tutti gli Stati membri e tuttora in vigore.

A conclusione dei lavori suddetti, si è convenuto che dei metodi di cooperazione, basati sul mantenimento e sull'ampliamento del sistema adottato in applicazione della raccomandazione del 4 agosto 1959, rappresenterebbero il provvedimento più adatto a evitare le difficoltà sopra menzionate.

Per tali motivi e in virtù dell'articolo 155 e dell'articolo 115, primo capoverso, prima frase, tenuto conto dei desideri espressi dagli Stati membri e nell'intento di assicurare le condizioni necessarie affinché vengano pienamente osservati gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 34 del Trattato, la Commissione raccomanda al Governo italiano di non autorizzare, dopo la fine della prima tappa, la riesportazione verso paesi terzi che non siano quelli sotto citati nella colonna 4 dei seguenti prodotti, qualora essi siano originari degli Stati membri menzionati nella colonna 3 e siano stati importati in Italia da altri Stati membri:

| N. della T.E.C. | Prodotti | Paesi di origine | Paesi per i quali si limita la riesportazione |
|-----------------|---|--|---|
| ex 41.01 | Pelli pesanti gregge di bovini e loro parti, eccetto le carcasse (fianchi, collo e testa) (a) | R.F. di Germania Francia | C.E.E. O.C.D.E. |
| ex 41.01 | Pelli leggere gregge di bovini e loro parti, eccetto le carcasse (b) (c) | R.F. di Germania Francia Italia | C.E.E. C.E.E. C.E.E. |
| ex 41.01 | Pelli gregge di vitelli e cavalli (d) | R.F. di Germania Benelux Francia Italia | C.E.E. C.E.E. C.E.E. C.E.E. |
| ex 41.01 | Pelli gregge di capre e montoni | Francia Italia | C.E.E. C.E.E. |
| ex 41.01 | Pelli gregge di agnelli e capretti | Francia Italia | C.E.E. C.E.E. |
| ex 43.01 | Pelli gregge di conigli | Italia | C.E.E. |

- (a) Vengono considerate pelli pesanti le pelli intere del peso di oltre 33 kg per i tori, di oltre 34,5 kg per i buoi e di oltre 28,5 kg. per le vacche.
- (b) Vengono considerate pelli leggere le pelli intere che pesino fino a 33 kg. per i tori, fino a 34,5 kg. per i buoi e fino a 28,5 kg. per le vacche.
- (c) Le pelli leggere gregge di bovini di origine italiana del peso di 12/20 kg. e del peso di 30/33 kg. per i tori e di 30/34,5 kg. per i buoi possono essere riesportate verso i paesi terzi.
- (d) Le pelli gregge di cavalli di origine italiana possono essere riesportate verso i paesi terzi.
Le cosce di cavalli possono essere riesportate verso i paesi dell'O.C.D.E., purché provengano da pelli di origine francese, la cui parte anteriore sia stata trasformata dall'industria del paese membro che autorizza la riesportazione.

La Commissione raccomanda inoltre al Governo italiano di prendere in considerazione, nei limiti dei suoi poteri, la possibilità di autorizzare la riesportazione verso paesi terzi, da parte degli altri Stati membri, delle pelli cui si riferisce la limitazione di riesportazione, qualora nei contingenti di esportazione delle pelli stesse, aperti dal Governo italiano nei confronti dei paesi terzi, vi siano disponibilità.

La Commissione riesaminerà la situazione del settore delle pelli gregge, con la partecipazio-

zione degli esperti degli Stati membri, entro la fine del primo semestre di applicazione della presente raccomandazione, che sostituirà, a partire dal termine della prima tappa, la raccomandazione della Commissione del 4 agosto 1959.

Bruxelles, 20 dicembre 1961

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLS|EIN

Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri in virtù degli articoli 155 e 115, in merito al regime di esportazione da applicare nei confronti dei paesi terzi per il legno, in occasione dell'applicazione delle norme dell'articolo 34 del Trattato

Richiamandosi agli obblighi derivanti dall'articolo 34 del Trattato, la Commissione aveva chiesto agli Stati membri, con lettera III/A/1/4214 del 30 maggio 1961, di indicare i prodotti per i quali l'abolizione delle restrizioni all'e-

sportazione, all'interno della C.E.E., potrebbe determinare deviazioni di traffico o difficoltà economiche, e per i quali gli Stati membri chiedessero l'adozione di misure di politica commerciale comune.